

Mansioni superiori di dipendente ministeriale con la qualifica di direttore.

Lei mi sottopone la seguente questione:

Lei è dipendente dal Ministero di xxxxxx ha la qualifica di direttore che corrisponde alla terza fascia di inquadramento di cui al CCNL integrativo del Personale del Ministero di xxxxxx.

Riferisce di aver svolto per quasi un decennio dal 2002 al 2010 compiti di responsabile per la regione xxxx del xxxxxxxxxx. Ora svolge compiti diversi.

La struttura in questione trova il proprio vertice in sede nazionale a livello di incarico di dirigenza generale.

Quindi vi sono delle aree geografiche a competenza regionale o multi regionale con livello di di incarico dirigenziale.

In concreto, vi è una direzione multiregionale che comprende l'area del xxxxxxxxx cui è preposto un dirigente.

Lei riferisce di gestire in concreto tutta l'attività a livello della Regionale .

Attua direttamente i progetti che le vengono affidati, normalmente è il dirigente da xxxxx che Le affida i progetti.

Per quanto riguarda le spese da effettuare, chiede a xxxxxse vi è la disponibilità economica e quindi provvede all'autonoma stipula.

Gestisce il proprio personale costituito da un impiegato amministrativo e di due o tre tecnici. Dirige inoltre e sovrintende al lavoro di una ditta esterna che svolge compiti di informatica.

Autorizza le ferie del proprio personale, fa ordini di servizio, ha poteri disciplinari.

Intrattiene anche diretti rapporti con la direzione generale, oltre che con quella di area.

Dispone di una delega generale del dirigente e di alcune delega specifiche della dirigenza generale.

Dato per scontato che nell'ambito dell'impiego pubblico non è possibile l'acquisizione automatica dell'inquadramento superiore, non ci resta che valutare se nel periodo in oggetto, Lei possa aver maturato la retribuzione della categoria superiore.

Parere.

L'esercizio delle mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato è disciplinato dall'articolo 52 del Dlgs 165/2001 (testo unico del pubblico impiego).

Così afferma questa disposizione di legge:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. ⁽²¹⁶⁾

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. ⁽²¹⁷⁾

[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.]

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

Sono di nostro interesse i commi 3 – 4 – 5 in quanto dovremmo accertare se i compiti da Lei svolti rientrano in maniera prevalente in quelli dirigenziali che sono pure descritti nella citata disposizione di legge all'articolo 17 (Funzioni dei dirigenti). Vi si legge:

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

Parte dei compiti da Lei esposti rientra in questa declaratoria legale. Sussistono però degli elementi che, a mio giudizio, non integrano completamente la fattispecie del lavoro dirigenziale o comunque introducono delle eccezioni.

Mi riferisco ai commi 1 – 2 – 3 che appaiono pure sottolineati e che pongono il dirigente in un rapporto diretto e biunivoco con il titolare di un incarico di dirigenza generale, senza intermediario alcuno.

L'articolo 1 bis che se ben ricordo venne introdotto con la legge 145/2002 prevede senza applicazione alcuna di quanto previsto per le mansioni superiori che i dirigenti possano delegare talune funzioni tassativamente indicate ai punti b – d – e del citato comma 1, ma ciò solo per un periodo di tempo determinato.

In proposito, Lei mi produce apposita delega proveniente dal dirigente . Ciò che noto è che la delega divenne stabile

Noto poi che vi sono in Suo favore, alcune deleghe specifiche che provengono direttamente dal Direttore Generale.

La Sua delega va ben oltre il tempo determinato, ma ciò a mio avviso non significa che essa automaticamente e per tale fatto, possa integrare la fattispecie delle mansioni dirigenziali.

Ho comparato quanto sin qui emerso con la specifica declaratoria professionale del "Direttore Amministrativo" contrattualmente a Lei attribuita.

Noto che le specifiche professionali sono molto elevate comprendendovi assunzione diretta di responsabilità di risultati, autonomia e responsabilità nell'ambito delle direttive generali.

Altrettanto rilevanti i contenuti professionali , dove troviamo funzioni vicarie del dirigente, rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

Non mancano sulla base di quanto da Lei riferito, gli elementi che trasbordano dai compiti di un normale funzionario seppure con la qualifica di "direttore", ma non le ritengo prevalenti e complete per integrare il pieno o prevalente svolgimento di mansioni dirigenziali nei termini di cui al già citato articolo 52 Dlgs 165/2001.

Ritengo quindi estremamente problematico avviare un'azione giudiziale per il riconoscimento economico delle mansioni superiori.

Faccio presente che il Suo diritto è destinato ad estinguersi per prescrizione, qualora Lei nel termine di 5 anni dal maturare dello stesso, non invii al datore di lavoro una raccomandata a.r. atta a rivendicare il diritto.

Avvocato Fabio Petracci.